

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2271-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 1967

(V. Stampato n. 3454)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 giugno 1967*

Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 1967

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni, conclusa a Londra il 15 febbraio 1966

ONOREVOLI SENATORI. — Con la Convenzione conclusa a Londra il 15 febbraio 1966, l'Italia e la Gran Bretagna hanno raggiunto un accordo inteso ad evitare da un canto il pericolo di doppie imposizioni, a prevenire dall'altro le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni.

La Convenzione determina, innanzitutto, all'articolo I il proprio oggetto: essa riguarda l'imposta sull'asse ereditario globale applicata nel Regno Unito e l'imposta di successione e quella sull'asse ereditario globale netto applicate in Italia.

La Convenzione si estende anche ad ogni altra imposta che dovesse essere successivamente applicata in materia di successioni.

L'articolo II stabilisce i criteri per la determinazione del domicilio del *de cuius* all'epoca della morte.

Esso è determinato secondo la legge del territorio in cui è avvenuto il decesso.

Nel caso in cui il defunto era considerato domiciliato nel territorio di entrambi i Paesi, la Convenzione detta criteri di collegamento particolari, idonei a risolvere ogni caso incerto, che tengono conto, nell'ordine, della residenza, del centro di interesse vitale, della dimora abituale, della nazionalità. Laddove anche dopo l'esperimento di questi criteri il caso non possa trovare soluzione, le autorità fiscali dei due Paesi decideranno la questione attraverso accordi particolari.

L'articolo IV stabilisce criteri di collegamento obiettivo, raggruppando i beni in 13 categorie. Così gli immobili e i diritti e gli interessi relativi si considerano esistenti nel luogo in cui si trovano; i mobili, i biglietti di banca, la moneta e i diritti e interessi relativi devono considerarsi esistenti nel luogo ove erano al momento del decesso e, se *in transitu*, nel luogo di destinazione; i conti bancari nel luogo della succursale in cui erano tenuti; i titoli pubblici nel luogo del decesso, le azioni e le obbligazioni nel luogo di costituzione della società; le navi, gli aeromobili e le quote relative nel luogo di immatricolazione; le patenti e i marchi di fabbrica nel luogo di registrazione; infine le obbligazioni *ex delicto* si considerano esistenti nel luogo in cui sono sorte.

Per tutti gli altri beni non espressamente indicati vale la regola generale che essi si considerano esistenti nel luogo dell'ultimo domicilio.

L'articolo V stabilisce il principio per cui, nell'applicazione di imposte sulla successione di persona non domiciliata nel territorio dello Stato che procede alla tassazione, ciascuna delle parti contraenti non può tener conto, in tale sua attività, dei beni situati fuori del suo territorio.

Viene, peraltro, fatto salvo il caso di imposte relative a beni che cadono sotto una disposizione regolata dalla legge dello Stato che procede alla tassazione.

Il diritto di rimborso viene previsto e regolato dall'articolo VI. Quando una delle parti contraenti applica l'imposta su un bene situato nel territorio dell'altra, la prima accorda un credito per rimborso pari all'ammontare della imposta applicata nel territorio della seconda e riferibile a tale bene.

Il termine per eventuali reclami è stabilito, dall'articolo VII, in cinque anni dal decesso del *de cuius* o dal giorno in cui si verifica l'evento per cui l'imposta è dovuta.

L'articolo VIII prevede lo scambio di informazioni segrete tra i due Paesi, necessarie per l'attuazione della Convenzione o per combattere le evasioni alle imposte oggetto della stessa.

La Convenzione si applica anche all'Irlanda del Nord e può essere estesa a tutti quei territori per le cui relazioni internazionali è responsabile la Gran Bretagna.

La durata è indeterminata. Ciascuna delle Parti contraenti potrà denunciarla, non prima però che siano trascorsi tre anni dalla sua entrata in vigore.

La Convenzione risolve uno dei problemi di politica fiscale più sentiti, qual è appunto quello delle doppie imposizioni, che costituiva un ostacolo alla libera circolazione dei beni e delle persone. Essa è stata ispirata e conclusa nel sostanziale rispetto dei principi cui è informata la nostra legislazione tributaria.

La Commissione affari esteri propone, pertanto, l'approvazione del presente disegno di legge.

JANNUZZI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni, conclusa a Londra il 15 febbraio 1966.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo XI della Convenzione stessa.